SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1985)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(ROGNONI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1986

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sullo statuto e le modalità di funzionamento dei Centri culturali, con scambio di lettere, firmato a Berlino il 10 luglio 1984

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1650)

(Attività scientifiche e culturali -Trattati e accordi internazionali)

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 11 dell'Accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e la Repubblica democratica tedesca stabilisce che «le due Parti contraenti, tenendo conto degli scopi del presente Accordo e animate dal desiderio comune di facilitare al pubblico di ciascuno Stato l'accesso alla cultura dell'altro apriranno centri culturali sulla base della reciprocità. Lo statuto e le modalità di funzionamento di questi centri faranno oggetto di uno specifico accordo».

In tal modo l'Italia è il secondo paese occidentale, dopo la Francia, ad avere acquisito il diritto di istituire a Berlino Est un proprio Centro culturale aperto al pubblico locale.

L'istituzione di Centri culturali rispettivamente a Roma e a Berlino Est porterà pertanto a una maggiore conoscenza reciproca con risultati che trascendono il campo puramente culturale.

Lo specifico Accordo sullo statuto e le modalità di funzionamento dei Centri culturali, firmato contestualmente all'Accordo di collaborazione culturale, regola, sulla base della stretta reciprocità, le attività dei Centri stessi e costituirà pertanto la base giuridica per il loro funzionamento. Esso è analogo nelle grandi linee all'Accordo stipulato tra la Repubblica democratica tedesca e la Francia con alcuni adattamenti che tengono conto delle nostre specifiche esigenze.

Di particolare importanza è l'articolo 1, che specifica chiaramente che i Centri culturali hanno il compito di avvicinare direttamante il pubblico ai valori culturali nazionali del rispettivo Stato. Lo stesso articolo elenca le attività di detti Centri che coprono una vasta gamma di iniziative dirette non solo ad una stretta cerchia di specialisti.

Gli articoli 2, 3 e 4 stabiliscono in dettaglio lo *status* del direttore, del vice direttore e degli altri collaboratori dei Centri culturali accordando loro quelle facilitazioni, anche di natura doganale, atte a rendere più agevole lo svolgimento delle loro funzioni. L'articolo 5 concede ai Centri stessi facilitazioni doganali per consentire una più efficace attuazione delle loro attività.

Gli articoli 6 e 7 concernono gli immobili in cui avranno sede i Centri, che verranno scelti di comune accordo dalle due Parti.

È da segnalare inoltre uno scambio di note che fa parte integrante dell'Accordo in questione, secondo cui «fino alla stipulazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca di una apposita Convenzione a carattere generale diretta ad evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito o sul patrimonio, resta inteso che le retribuzioni, ad esclusione delle pensioni, corrisposte al direttore, al vice direttore ed ai collaboratori del Centro culturale di uno Stato per la loro attività nel Centro, sono soggette ad imposizioni solamente da parte dello Stato di invio». In tal modo si è fatto salvo il principio secondo cui la materia deve rientrare in un trattato generale per evitare le doppie imposizioni e nello stesso tempo si è permesso al personale dei Centri culturali di corrispondere le imposte solamente in base all'ordinamento giuridico del proprio Paese.

All'onere relativo all'applicazione della presente legge, per l'apertura di un centro culturale italiano in Berlino Est, valutato inizialmente in 40 milioni di lire, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli nn. 2652, 2510, 2551, 2552, 2553 e 8001 del bilancio del Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sullo statuto e le modalità di funzionamento dei Centri culturali, con scambio di lettere, firmato a Berlino il 10 luglio 1984.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per quanto concerne il personale da destinare al Centro culturale della Repubblica italiana, di cui all'articolo 2 dell'Accordo citato all'articolo 2, si richiamano le relative disposizioni contenute nella legge 25 agosto 1982, n. 604.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'apertura di un Centro culturale italiano in Berlino Est, valutato inizialmente in 40 milioni di lire, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nei capitoli nn. 2652, 2510, 2551, 2552, 2553 e 8001 del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA SULLO STATUTO E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI CULTURALI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca,

animati dal desiderio di diffondere reciprocamente la conoscenza dei valori culturali rispettivamente della Repubblica italiana e della Repubblica democratica tedesca e di contribuire così a sviluppare la cooperazione tra i due Stati nello spirito del rispetto reciproco,

tenendo presente l'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa ed in particolare le decisioni che si riferiscono alla cooperazione e agli scambi nel settore culturale.

con riferimento agli scopi e alle disposizioni stabiliti nell'Accordo stipulato il 10 luglio 1984 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sulla cooperazione culturale ed in particolare all'articolo 11 di tale Accordo, concernente l'apertura di centri culturali sulla base della reciprocità,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1.

1. I Centri culturali hanno sede a Roma e a Berlino. Essi hanno il compito di avvicinare direttamente il pubblico ai valori culturali-nazionali del rispettivo Stato.

2. Le attività dei Centri culturali comprendono:

l'insegnamento della lingua italiana e, rispettivamente, tedesca;

proiezioni cinematografiche;

manifestazioni artistiche quali recite teatrali, concerti e mostre;

diverse manifestazioni nei settori della cultura, quali conferenze, colloqui ed altri incontri;

prestiti di film, dischi, diapositive ed altri mezzi audiovisivi;

l'istituzione di una sala di lettura che consenta di consultare libri, riviste ed altre pubblicazioni, nonchè di prendere in prestito libri e pubblicazioni non periodiche;

la pubblicazione e la diffusione di programmi ed informazioni culturali, scientifiche e tecniche;

nonchè eventualmente la vendita di oggetti di rilevanza artistica in conformità alle norme di legge vigenti nel rispettivo Stato e sulla base di una intesa speciale da concordare tra le Parti contraenti.

3. Le Parti contraenti porteranno preventivamente a reciproca conoscenza i programmi e le informazioni culturali che verranno diffuse ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. I Centri culturali potranno partecipare anche alle manifestazioni culturali realizzate nell'ambito dei Programmi per gli scambi e la cooperazione, che verranno elaborati dalla Commissione mista per la cooperazione culturale istituita ai sensi dell'articolo 13 dell'Accordo sulla cooperazione culturale.

Articolo 2.

1. Il Centro culturale della Repubblica italiana verrà diretto da un direttore, assistito da un vice direttore. Entrambi saranno cittadini della Repubblica italiana e verranno nominati dal Ministro per gli affari esteri della Repubblica italiana.

Il Centro culturale della Repubblica democratica tedesca verrà diretto da un direttore, assistito da un vice direttore. Entrambi saranno cittadini della Repubblica democratica tedesca e verranno nominati dal Ministro per gli affari esteri della Repubblica democratica tedesca.

Ciascuna Parte può nominare come direttore e vice direttore del Centro, membri del personale diplomatico della propria Ambasciata, appositamente inviati per tale scopo.

2. I collaboratori del Centro culturale della Repubblica italiana verranno assunti dal Ministero per gli affari esteri della Repubblica italiana ed i collaboratori del Centro culturale della Repubblica democratica tedesca dal Ministero per gli affari esteri della Repubblica democratica tedesca. I collaboratori dei due Centri culturali saranno cittadini della Repubblica italiana ovvero della Repubblica democratica tedesca.

L'impiego dei cittadini dello Stato ricevente nei Centri culturali avverrà in conformità alle disposizioni generali dello Stato ricevente stesso.

3. I Ministeri per gli affari esteri dei due Stati si informeranno reciprocamente della nomina del direttore e del vice direttore dei Centri culturali, nonchè della data del loro arrivo e della loro partenza definitiva. Essi si informeranno reciprocamente anche dell'assunzione dei collaboratori dei Centri culturali, nonchè della data del loro arrivo e della loro partenza definitiva e dell'inizio e del termine della loro attività presso il Centro culturale.

Articolo 3.

1. Le Parti contraenti, rappresentate a tal fine dai direttori dei loro Centri culturali, avranno diritto di stipulare contratti per prestazioni di servizi connesse all'attività dei Centri culturali.

Articolo 4.

1. Ogni Parte contraente garantirà — sulla base della reciprocità ed in conformità alle norme di legge dello Stato ricevente — al direttore, al vice direttore ed ai collaboratori del Centro culturale dell'altra Parte, ogni facilitazione per il rilascio dei permessi di soggiorno o di documenti equipollenti.

Tali persone otterranno gratuitamente tramite il Ministero degli affari esteri dello Stato ricevente un certificato di soggiorno o un documento equipollente limitato nel tempo, per se stesse, i loro coniugi ed i loro figli minori.

2. Il direttore, il vice direttore ed i collaboratori del Centro culturale della Repubblica italiana, nonchè i loro coniugi ed i loro figli minori saranno soggetti all'ordinamento della Repubblica italiana in materia di previdenze sociali.

Il direttore, il vice direttore ed i collaboratori del Centro culturale della Repubblica democratica tedesca, nonchè i loro coniugi ed i loro figli minori saranno soggetti all'ordinamento della Repubblica democratica tedesca in materia di previdenze sociali.

3. Ciascuna Parte contraente concederà al direttore, al vice direttore ed ai collaboratori del Centro culturale dell'altra Parte, a condizione di reciprocità, entro un anno dalla data del primo stabilimento, l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali per l'importazione del mobilio e degli effetti personali, nonchè della propria autovettura. La riesportazione dei suddetti beni è consentita in franchigia doganale.

4. Il direttore, il vice direttore ed i collaboratori del Centro culturale della Repubblica italiana saranno soggetti alla legislazione della Repubblica italiana in materia di diritto del lavoro.

Il direttore, il vice direttore ed i collaboratori del Centro culturale della Repubblica democratica tedesca saranno soggetti alla legislazione della Repubblica democratica tedesca in materia di diritto del lavoro.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicheranno ai collaboratori dei Centri culturali che siano cittadini dello Stato ricevente ed ai cittadini dello Stato inviante che abbiano la loro residenza permanente nello Stato ricevente.

Articolo 5.

1. I Centri culturali saranno esentati, a condizione di reciprocità, nei limiti e alle condizioni previste dalle norme di legge dello Stato ricevente, dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposta o tassa dovuti per l'importazione, ed eventualmente per l'esportazione, dei materiali e delle attrezzature, necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali concordate dei Centri stessi.

Resta inteso che i beni destinati a mostre o ad altre manifestazioni culturali e artistiche organizzate dai Centri culturali saranno ammessi al beneficio della temporanea importazione. Per detti beni la garanzia doganale per la riesportazione verrà prestata, mediante atto formale di impegno, dal direttore del Centro culturale interessato.

I beni da importare e da riesportare dovranno essere dichiarati alle autorità doganali secondo le norme interne dello Stato ricevente.

Articolo 6.

1. Gli ambienti necessari all'esercizio dell'attività dei Centri culturali verranno scelti in comune dalle Parti contraenti. Lo Stato ricevente avanzerà delle proposte per facilitare la scelta.

2. La responsabilità e le spese per la locazione ed eventualmente per l'acquisto nonchè per l'arredamento dei Centri culturali saranno a carico dello Stato inviante.

3. Per le spese per eventuali modifiche edilizie ovvero di ristrutturazione edilizia dei Centri culturali verranno stipulati specifici accordi scritti.

Articolo 7.

1. Ciascuna Parte contraente esonererà l'altra, a condizione di reciprocità, dal pagamento di tasse, imposte o tributi nazionali, regionali o comunali derivanti dall'acquisto o dalla locazione di immobili destinati ad ospitare i Centri culturali.

2. Ogni modifica della proprietà degli immobili destinati all'attività di un Centro culturale di una delle Parti contraenti o che vengano già utilizzati a tal fine, sarà soggetta all'autorizzazione dell'altra Parte contraente.

Articolo 8.

Ferme restando le disposizioni del presente Accordo, i Centri culturali osserveranno la legislazione interna dello Stato ricevente.

Articolo 9.

Per tutte le questioni del Centro culturale della Repubblica italiana che necessitano di consultazioni o di intese è competente il «Büro für Kulturzentren» (Ufficio per i centri culturali) della Repubblica democratica tedesca.

Per tutte le questioni del Centro culturale della Repubblica democratica tedesca che necessitano di consultazioni o di intese è competente il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana.

Articolo 10.

La Commissione mista istituita dall'articolo 13 dell'Accordo sulla cooperazione culturale verrà informata ad ogni sessione delle attività dei Centri culturali.

Le questioni relative all'attività dei Centri culturali verranno trattate dalle Parti contraenti attraverso i normali canali diplomatici.

Articolo 11.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica o approvazione secondo le norme interne di ciascuna Parte contraente.

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione. Esso resterà in vigore per un periodo di

cinque anni. La sua validità verrà di volta in volta prorogata di altri cinque anni se nessuna delle Parti contraenti lo denuncerà per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza della sua validità.

Fatto a Berlino, il 10 luglio 1984 in due originali, ciascuno in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
GIULIO ANDREOTTI

Per il Governo
della Repubblica Democratica Tedesca
OSKAR FISCHER

TESTO DELLE LETTERE

Berlino, 10 luglio 1984

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca, firmato in data odierna a Berlino sullo statuto e le modalità di funzionamento dei Centri culturali e di proporLe quanto segue:

Fino alla stipulazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca di una Convenzione a carattere generale diretta ad evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito o sul patrimonio, resta inteso che le retribuzioni, ad esclusione delle pensioni, corrisposte al direttore, al vice direttore e ai collaboratori del Centro culturale di uno Stato per la loro attività nel Centro, sono soggette ad imposizione solamente da parte dello Stato di invio. Le retribuzioni sono invece soggette ad imposizioni solamente da parte dello Stato di ricezione quando il collaboratore è cittadino dello Stato di ricezione o vi ha la residenza permanente.

La prego di confermarmi il Suo consenso su quanto precede. Propongo che questa intesa entri in vigore alla stessa data dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sullo statuto e le modalità di funzionamento dei Centri culturali.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

GIULIO ANDREOTTI

S. E. Signor OSKAR FISCHER
Ministro degli affari esteri
della Repubblica Democratica Tedesca

Berlino, 10 luglio 1984

Eccellenza,

ho l'onore di confermare la ricezione della Sua lettera del 10 luglio 1984 riguardante l'Accordo tra il Governo della Repubblica democratica tedesca e il Governo della Repubblica italiana sullo Statuto e le modalità di funzionamento dei Centri culturali, lettera del seguente tenore:

«Ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca, firmato in data odierna a Berlino sullo statuto e le modalità di funzionamento dei Centri culturali e di proporLe quanto segue:

Fino alla stipulazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca di una Convenzione a carattere generale diretta ad evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito o sul patrimonio, resta inteso che le retribuzioni, ad esclusione delle pensioni, corrisposte al direttore, al vice direttore e ai collaboratori del Centro culturale di uno Stato per la loro attività nel Centro, sono soggette ad imposizione solamente da parte dello Stato di invio. Le retribuzioni sono invece soggette ad imposizioni solamente da parte dello Stato di ricezione quando il collaboratore è cittadino dello Stato di ricezione o vi ha la residenza permanente.

La prego di confermarmi il Suo consenso su quanto precede. Propongo che questa intesa entri in vigore alla stessa data dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sullo Statuto e le modalità di funzionamento dei Centri culturali».

Ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica democratica tedesca concorda su questa proposta e che la Sua lettera e la mia risposta costituiscono una intesa tra la Repubblica democratica tedesca e la Repubblica italiana che sarà parte integrante dell'Accordo tra i nostri due Stati.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

OSKAR FISCHER

S. E. Signor GIULIO ANDREOTTI
Ministro degli affari esteri
della Repubblica Italiana